

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 maggio 2025, n. 245 "ALTHEA S.R.L.S." (P. IVA 05050700755). Parere di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce con riferimento all'arco temporale del 2° bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alla richiesta trasmessa dal Comune di Galatone (LE) per la struttura sanitaria con sede operativa in Galatone alla via Lecce n. 8, per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA.

"SANTA LUCIA S.R.L." (P. IVA 03938840752).

Parere di compatibilità negativo ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce con riferimento al medesimo arco temporale del 2° bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alla richiesta trasmessa dal Comune di Galatone (LE) per la struttura sanitaria con sede operativa in Galatone alla via Aldo Moro n. 48, per la disciplina CHIRURGIA PLASTICA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31/03/2025.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale", del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 (*"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*) prevede che *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*) co. 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;...(omissis)";

- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), co. 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale";*
- all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*) che:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura ...(omissis).

2. Il comune, ...(omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) ...(omissis).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione...(omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

...(omissis).

...(omissis)".

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*"Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"*) prevede:

- all'art. 4 (*"Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"*), co. 9 che *"Negli studi medici di cui all'art. 5, co. 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, co. 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati*

3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.”;

- all'art. 14 (“Fabbisogno”), co. 2 che “Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:
 - a. ... (omissis);
 - b. ... (omissis);
 - c. ... (omissis);
 - d. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;

dbis. (omissis)”;

- all'art. 15 (“Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità”) che “1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. **2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.** [grassetto aggiunto – n.d.r.]”.

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, co. 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)” stabilisce, tra l'altro, che:

“Considerato che:

...(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

...(omissis)

Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

...(omissis)

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere – in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi:

...(omissis tabella dei "Parametri");

7) ...(omissis)

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento; b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

...(omissis) [grassetto aggiunto – n.d.r.]”.

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013, corrispondente al **2° bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. (decorrente dall'08/11/2020 al 07/01/2021), a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione di "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL LECCE, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Galatone (LE):

- i. a mezzo pec del 29/12/2020, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/639 del 14/01/2021, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "ALTHEA S.R.L.S.", P. IVA 05050700755, con sede operativa in **Galatone (LE) alla via Lecce n. 8**, tra l'altro, per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA;
- ii. a mezzo pec del 07/01/2021, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/588 del 14/01/2021,

a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**SANTA LUCIA S.R.L.**”, P. IVA 03938840752, con sede operativa in **Galatone (LE) alla via Aldo Moro n. 48**, tra l’altro, per la disciplina CHIRURGIA PLASTICA.

Per quanto sopra,
considerato che:

- il R.R. n. 15/2020 s.m.i. stabilisce all’art. 14 (“*Fabbisogno*”) co. 2 che il fabbisogno “(*omissis*) deve ritenersi corrispondente a:
 - a. ...(*omissis*);
 - b. ...(*omissis*);
 - c. ...(*omissis*);
 - d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;*”;
- dbis. ...(*omissis*)”;
- la popolazione residente nell’ambito territoriale dell’ASL di Lecce al 1° gennaio 2024 è pari a n. 767.356 abitanti (fonte ISTAT), per cui il **fabbisogno regolamentare** vigente è di **n. 10 (dieci)** strutture per la disciplina di **CHIRURGIA PLASTICA**;
- con **D.D. n. 222 dell’01/08/2023** la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale e con riferimento all’arco temporale del **1° bimestre** (decorrente dall’08/09/2020 al 07/11/2020), ha **già rilasciato parere favorevole** in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute da vari Comuni a seguito d’istanza di autorizzazione alla realizzazione di ambulatori chirurgici, tra l’altro, per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA, pervenute da **n. 9 (nove) soggetti privati**, come di seguito elencati:

N.	Denominazione	Comune
i	Specchiapharm S.r.l.	Specchia
ii	Polilab Calabrese S.r.l.	Cavallino
iii	Santa Chiara Martignano S.r.l.	Martignano
iv	Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale	Lecce
v	Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.	Racale
vi	Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale	Tricase
vii	Centro Medico San Sebastiano S.r.l.	Racale
viii	Villa Immacolata S.r.l.	Cutrofiano
ix	Sorimed S.r.l.	Squinzano

preso atto che il fabbisogno residuo non soddisfatto è pari a **n. 1 (una) struttura**, inferiore al numero di istanze pervenute nel 2° bimestre, pari a n. 2 (due);

ritenuto che sia applicabile alle richieste di cui trattasi quanto previsto dal punto 6) della citata D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della “*compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi*”; con nota prot. n. AOO_183/20055 del 18/12/2023 la scrivente Sezione ha conferito incarico all’ASL Lecce “*finalizzato alla valutazione dei progetti trasmessi con le istanze di autorizzazione alla realizzazione, anche tramite sopralluogo presso le sedi indicate per la realizzazione delle strutture, con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, previa oggettiva valutazione di ciascuno dei due progetti, una dettagliata e motivata relazione per ciascuna delle due strutture e per ciascun parametro che contenga la necessaria e obbligatoria attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013*”;

con nota prot. U.0188425 del 02/09/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 429143 del 04/09/2024,

è pervenuto riscontro dall'ASL Lecce consistente in una "valutazione tecnica" sui progetti di cui alle citate istanze;

applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, sulla base dell'esame delle valutazioni tecniche sopra menzionate nonché della documentazione agli atti, comprensiva delle relazioni presentate dalle Società richiedenti di "specificazione dei parametri" rispetto ai quali intendevano essere valutate nell'eventualità di concorrenza con altre istanze, la scrivente Sezione, con verbale acquisito al prot. n. 237106 del 06/05/2025, ha provveduto ad attribuire i punteggi ai progetti presentati dalle società "ALTHEA S.R.L.S." e "SANTA LUCIA S.R.L.", in coerenza a quanto previsto dalla citata D.G.R., come segue:

"In Bari, presso la sede del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in Via Gentile 52, il giorno 07.04.2025, nell'Ufficio del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, i sottoscritti:

Mauro Nicastro, Dirigente della Sezione SGO;

Elena Memeo, Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Irene Vogiatzis, Responsabile EQ rappresentano quanto segue.

Nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di ambulatorio chirurgico (punto 1.6.1) per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA a seguito delle istanze delle società Althea Srls (P. IVA 05050700755) e Santa Lucia S.r.l. (P. IVA 03938840752) di Galatone (LE) per l'arco temporale del 2° bimestre e con riferimento al territorio dell'ASL Lecce;

preso atto delle risultanze del verbale ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce con nota prot. U.0188425 del 02/09/2024, su incarico della scrivente Sezione con nota prot. AOO_183/8200 del 30/05/2023; si è proceduto all'attribuzione dei punteggi ai fini della valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle n. 2 (due) richieste di verifica di compatibilità di cui all'oggetto, trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..

1) Parametri generali per tutte le strutture sanitarie...(omissis)

a) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato.

ALTHEA S.R.L.S.

"Raggiungibilità vie comunicazione stradali : km. 1,7 da svincolo Superstrada Nardò Raggiungibilità vie comunicazione ferroviaria: Km. 0,9 da stazione ferroviaria".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2.

SANTA LUCIA S.R.L.

"Raggiungibilità vie comunicazione stradali : km. 1,7 da svincolo Superstrada Nardò Raggiungibilità vie comunicazione ferroviaria: Km. 0,45 da stazione ferroviaria.".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2.

b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt.

ALTHEA S.R.L.S.

"Parcheggio interno alla struttura : SI - (n. 5 + 2) = 7 auto

Parcheggio Pubblico entro 200 mt.: SI - a mt. 130 circa".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2.

SANTA LUCIA S.R.L.

"Parcheggio interno alla struttura : NO

Parcheggio Pubblico entro 200 mt.: NO - vi sono n. 2 + 2 posti fronte strada dedicati ai disabili".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0.

c) Presenza di pronto soccorso nel raggio di max km 1

ALTHEA S.R.L.S.

"Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max Km 1: NO — entro Km. 9,1 da P.O. di Galatina Guardia Medica — Via D'Azelio : km. 1.2".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0.**SANTA LUCIA S.R.L.**

“Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max Km 1: NO — entro Km. 9,2 da P.O. di Galatina Guardia Medica — Via D’Azelio : km. 1.5”.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0.

d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all’accoglienza degli utenti e loro familiari e/ o accompagnatori nella misura di 1 punto per ogni aumento del 20%.

ALTHEA S.R.L.S.

“Maggiore superficie: le superfici minime previste dall’All. 3B del R.R. 15/2020 sono riferite a: 1- locale visita e medicazioni : min. mq. 12;00

2 - sala operatoria: include il locale chirurgico (min. 20 mq.) e locale/spazio per assistenza pre e post operatoria (7 mq. area destinata al paziente).(Tot. 20.00 + 7.00 = mq. 27.00)

Per quanto non disciplinato si applicano i requisiti del punto C.01.03 del R.R. n. 3/2005 per piccoli interventi chirurgici (ambulatoriali senza degenza) la cui superficie minima per le sale operatorie è di 25 mq. + zona preparazione utenti (Ciò contrasta con R.R. 15/2020). Non risultano indicate superfici minime dedicate a residenza/permanenza pazienti, assistenza utenti e familiari.

Nella Relazione TAV 03 e Planimetria Allegata, il tecnico dichiara di avere maggiori superfici rispetto ai requisiti minimi:

- Locale visita e medicazioni: mq.17,65 — 12.00 = + 5,65 mq.

- Sala operatoria: locale chirurgico + fase pre + post : mq. 38.00 + 9.05 + 9.25 = 56.30 mq. - (56.30 - 27.00) = + 29.30 mq.”.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: non valutabile.**SANTA LUCIA S.R.L.**

“Maggiore superficie: le superfici minime previste dall’All. 3B del R.R. 15/2020 sono riferite a: 1- locale visita e medicazioni : min. mq. 12.00

2 - sala operatoria: include il locale chirurgico (Min. 20 mq.) e locale/spazio per assistenza pre e post operatoria (7 mq. area destinata al paziente).(Tot. 20.00 + 7.00 = mq. 27.00)

Per quanto non disciplinato si applicano i requisiti del punto C.01.03 del R.R. n. 3/2005 per piccoli interventi chirurgici (ambulatoriali senza degenza) la cui superficie minima per-, le sale operatorie è di 25 mq. + zona preparazione utenti (Ciò contrasta con R.R. 15/2020). Non risultano indicate superfici minime dedicate a residenza/permanenza pazienti, assistenza utenti e familiari.

Nella Relazione TAV 03 e Planimetria Allegata, il tecnico dichiara di avere maggiori superfici rispetto requisiti minimi:

- Locale visita e medicazioni: mq.15,20.— 12.00 = + 3,20 mq.

- Sala operatoria: locale chirurgico + fase pre + post : mq. 20.00 + 3.73 + 3.67 = 27.40 mq. (27.40 - 27.00) = + 0.40 mq.”.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: non valutabile.

Per la tipologia di struttura di cui trattasi la normativa regolamentare non prevede una superficie interna complessiva minima che consenta, pertanto, l’assegnazione di punteggi al soggetto che superi il requisito minimo.

e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura**ALTHEA S.R.L.S.**

“CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI: Il tecnico nella TAV 1 del Progetto dell’impianto di Climatizzazione e Relazione Tecnica ELAB 1, ha dettagliato le portate d’aria nei singoli ambienti dell’Ambulatorio Chirurgico che risultano confacenti. Non viene riportata la climatizzazione del locale visite e medicazioni che risulta inserito nell’adiacente Ambulatorio Odontoiatrico separato da corridoio.”.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3.**SANTA LUCIA S.R.L.**

“CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI: Il tecnico nella TAV 4 ha presentato il Progetto dell’impianto di Climatizzazione da installare ove sono riportati gli schemi dell’impianto di mandata e di quello di ripresa.”

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3.**f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili****ALTHEA S.R.L.S.**

*“Mat. e Tecn. Costr. Eco-compatibili: Nella Relazione Tav 2 viene riportato:” sono state eseguite le seguenti lavorazioni:” isolamento termico a cappotto pareti esterne rispondenti ai CAM di cui al D.M. 11/10/2017 — Barriera di vapore ... - Isolamento termico coperture ... - Pompa di calore ... - Impianto, UTA marca RHOS — Pavimentazione in PVC — Collettore Solare — **Moduli solari fotovoltaici** — Inverter per immissione in rete — Infissi a taglio termico.”*

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3.**SANTA LUCIA S.R.L.**

“Mat. e Tecn. Costr. Eco-compatibili: Nella Relazione Tav 2 viene riportato:” sono state eseguite le seguenti lavorazioni:” isolamento termico a cappotto pareti esterne rispondenti ai CAM di cui al D.M. 11/10/2017 — Barriera di vapore ... - Isolamento termico coperture ... - Pompa di calore ... - Impianto UTA marca RHOS — Pavimentazione in gres porcellanato - Infissi a taglio termico.”

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2.**3) Parametri specifici ...(omissis)****k) Ubicazione al piano terra****ALTHEA S.R.L.S.**

“ubicazione piano terra”.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3.**SANTA LUCIA S.R.L.**

“ubicazione piano terra”.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3.**l) Utilizzo tecnologie superiori e/o maggiormente innovative rispetto a quelle minime previste per la tipologia di attività svolta****ALTHEA S.R.L.S.**

“Utilizzo Tecnologie superiori: nella relazione descrittiva sottoscritta da ALTHEA srls del 15/04/2024 il Leg. Rapp. dichiara che la struttura sarà dotata di diversi impianti ed attrezzature alcuni dei quali sono previsti nei requisiti minimi impiantistici e tecnologici individuati dal R.R. n. 3/2005, punto C.01.03, altre specifiche risultano ulteriori oltre lo standard.”

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 6.**SANTA LUCIA S.R.L.**

“Utilizzo Tecnologie superiori: nell’Elenco Attrezzature sottoscritta da Poliambulatorio Santa Lucia srl vengono elencati impianti ed attrezzature, alcuni dei quali sono previsti nei requisiti minimi impiantistici e tecnologici individuati dal R.R. n. 3/2005, punto C.01.03, altre specifiche risultano ulteriori oltre lo standard.”

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 6.**m) Ulteriori servizi e/o utilità a beneficio dell’utente/paziente e loro familiari in occasione dell’esecuzione della prestazione****ALTHEA S.R.L.S.**

“Ulteriori servizi e/o utilità: nella Relazione descrittiva ALTHEA ha dichiarato che la struttura dispone di una parte già autorizzata ed accreditata per altre attività sanitarie (odontoiatria) con spazi disponibili per utenti

*e famigliari/accompagnatori (non ben specificati). Ulteriori servizi di accoglienza: nella sala d'attesa vi è un distributore automatico di acqua, bevande e snack - linea telefonica dedicata ai pazienti — Convenzioni con imprese di trasporti per pazienti e familiari anche disabili — Bed and Breakfast in zona per soggiorno e pernottamento di pazienti e familiari — Caffetteria in zona per ristoro — **tutti i costi a carico della struttura sanitaria.**"*

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 5.

SANTA LUCIA S.R.L.

"Ulteriori servizi e/o utilità: nella Relazione del 06/05/2024 il leg. rappr. della soc. poliambulatorio Santa Lucia ha dichiarato che "I pazienti ed i loro familiari in occasione dell'esecuzione della prestazione avranno disponibile la sala reception/sala d'attesa, con tv e distributori di alimenti e bevande"."

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO:

ALTHEA S.R.L.S.: PUNTI 24

SANTA LUCIA S.R.L.: PUNTI 20"

si propone:

- di rilasciare **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 2° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alla richiesta trasmessa dal Comune di Galatone (LE), **ALTHEA S.R.L.S.**, P. IVA 05050700755, con sede operativa in **Galatone alla via Lecce n. 8**, per la disciplina di **CHIRURGIA PLASTICA**, con le seguenti precisazioni:
 - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la Società non potrà chiedere di trasferire o confermare il parere di compatibilità e l'autorizzazione alla realizzazione in altra sede;
 - la Società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione di valutazione dei parametri ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e nell'elaborato progettuale allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune;
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la Società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
- di conseguenza, di esprimere **parere di compatibilità negativo**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento al medesimo arco temporale **del 2° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alla richiesta trasmessa dal Comune di Galatone

(LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**SANTA LUCIA S.R.L.**", P. IVA 03938840752, con sede operativa in **Galatone alla via Aldo Moro n. 48**, per la disciplina CHIRURGIA PLASTICA, per la quale il fabbisogno risulta integralmente soddisfatto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 2° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alla richiesta trasmessa dal Comune di Galatone (LE), **ALTHEA S.R.L.S.**, P. IVA 05050700755, con sede operativa in **Galatone alla via Lecce n. 8**, per la disciplina di **CHIRURGIA PLASTICA**, con le seguenti precisazioni:

- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la Società non potrà chiedere di trasferire o confermare il parere di compatibilità e l'autorizzazione alla realizzazione in altra sede;
- la Società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione di valutazione dei parametri ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e nell'elaborato progettuale allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune;
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la Società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Di conseguenza, di esprimere **parere di compatibilità negativo**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento al medesimo arco temporale **del 2° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alla richiesta trasmessa dal Comune di Galatone (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**SANTA LUCIA S.R.L.**", P. IVA 03938840752, con sede operativa in **Galatone alla via Aldo Moro n. 48**, per la disciplina CHIRURGIA PLASTICA, per la quale il fabbisogno risulta integralmente soddisfatto.

Di notificare il presente provvedimento:

- ai legali rappresentanti di "ALTHEA S.R.L.S." (althea2019@pec.it) e "SANTA LUCIA S.R.L." (poliambulatoriosantalucia@pec.it);
- al Direttore Generale dell'ASL LE (direzione.generale@pec.asl.lecce.it; protocollo@pec.asl.lecce.it);
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- Al Sindaco del Comune di Galatone (protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it);
- Al Responsabile SUAP del Comune di Galatone (commercio.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma "*Cifra2*", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro